

## Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

### Verbale n. 03 del 27 gennaio 2022

Il giorno 27 gennaio 2022, alle ore 13,00 formalmente convocato a mezzo pec, si è riunito in modalità videoconferenza, con la presenza presso la sede in Salerno alla Via Roma n. 39, del Presidente dott. Salvatore Giordano e del Consigliere Segretario dott. Agostino Soave, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno alla presenza dei Consiglieri:

		PRESENTI	ASSENTI
SALVATORE	GIORDANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERGIO	CAIRONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GERARDINA	CASTRONUOVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATTEO	CUOMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAFFAELE	D'ARIENZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTONIO	DARINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIRO	DI LASCIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANGELO	FIGLIORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ILARIA	IMPERATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VINCENZO	LANDI N. 1135A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIANVITO	MORRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORNELLA	OROPALLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DONATELLA	RAELI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MASSIMO	RONCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGOSTINO	SOAVE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

- 1. Formazione elenco unico regionale degli esperti di cui all'art. 3 comma 3 D.L.118/2021 convertito in L.147/2021. Aggiornamento alla luce dell'informativa 9/2022 del CNDCEC.**
- 2. Adempimenti degli Ordini Professionali per la formazione dell'elenco degli esperti di cui all'art. 3 comma 3 D.L.118/2021 convertito in L.147/2021. Designazione responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei professionisti iscritti nell'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali.**

Il Presidente, unitamente al Segretario, preso atto che sono presenti i Consiglieri eletti sopra riportati, come da allegato foglio di presenza, dichiara validamente costituita la presente riunione.

**Punto 1.**

**Formazione elenco unico regionale degli esperti di cui all'art. 3 comma 3 D.L.118/2021 convertito in L.147/2021. Aggiornamento alla luce dell'informativa 9/2022 del CNDCEC.**

Con riferimento alla domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, primo periodo, d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147 si evidenzia che il CNDCEC ha emanato in data 27/10/2021 specifico "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147".

Nell'art. 2 del suddetto regolamento è precisato che ai fini dell'inserimento nell'elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il dottore commercialista e l'esperto contabile devono presentare specifica domanda di iscrizione all'Ordine territoriale di appartenenza. Tale domanda deve essere corredata della documentazione comprovante:

- a) l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

c) autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni;

d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;

e) il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Alla prima seduta di Consiglio utile dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova.

Con riferimento al requisito inerente le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa le stesse sono indicate nel facsimile di domanda inviato dallo stesso CNDCEC dove occorre indicare di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze in qualità di *barrando almeno una di queste figure*:

- commissario giudiziale;
- commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
- attestatore (*ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f.;*);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola *ex art. 7 legge n. 3/2012*;
- advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi;
- advisor con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;

- advisor con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- **oppure** di aver svolto (*indicare anche se in aggiunta ai requisiti precedenti*):
  - attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

Al riguardo il consiglio dell'Ordine nel rispetto delle disposizioni suindicate ha deliberato in data 17.12.2021 la trasmissione dei seguenti nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al comma 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova:

-----omissis-----

Successivamente con l'informativa n. 1/2022 del 03/01/2022, il CNDCEC ha pubblicato le "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa" del Ministero della Giustizia.

In tale documento ministeriale è precisato che al fine di assicurare un avvio tempestivo ed efficiente del nuovo strumento di risoluzione della crisi d'impresa, appare necessario fornire ai Consigli Nazionali linee di indirizzo in ordine al requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" previsto per gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e agli ordini degli avvocati.

In tale ottica gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa indicati sono i seguenti:

- 1) *commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;*
- 2) *attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
- 3) *gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;*
- 4) *advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di*

*convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;*

*5) advisor, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;*

*6) advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;*

*7) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.*

Viene precisato inoltre che l'espressione utilizzata dal legislatore, che richiede il possesso di pregresse esperienze per garantire un'adeguata preparazione dell'esperto, porta a ritenere che gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti possano essere individuati nel numero minimo di due. Al riguardo viene sottolineato che ***“Nel valutare la domanda di iscrizione occorre dunque verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle in precedenza elencate e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo (secondo quanto indicato al punto 7), con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda”***.

Inoltre in data 20/01/2022 il CNDCEC inviava informativa 09/2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento del modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa”* nella quale allegava copia del modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 aggiornato a seguito dell'emanazione da parte del Ministero della Giustizia delle Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali dei suddetti esperti. In considerazione di tali elementi di novità è stata effettuata nuova comunicazione agli iscritti richiedendo di rinviare il modulo di domanda ed allegati secondo il nuovo facsimile predisposto dal CNDCEC sottolineando la necessità di

evidenziare almeno due esperienze (corredati da titoli dimostrativi) tra quelle tassativamente indicate dal Ministero.

Oltre a tale aspetto si è proceduto a verificare se i nominativi trasmessi con delibera consiliare del 17.12.2021 fossero in possesso dei requisiti indicati nelle “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa” del Ministero della Giustizia” con particolare riferimento al possesso delle due esperienze.

Al riguardo si è potuto accertare che i seguenti nominativi -----omissis----- alla luce delle novità sopravvenute non hanno maturato tale duplice esperienza, requisito che allo stato appare indispensabile per la iscrizione nell’elenco.

Alla luce di quanto suindicato il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti

#### **delibera**

- di comunicare alla CCIAA di Napoli l’assenza dei requisiti della duplice esperienza per i nominativi dei colleghi -----omissis-----, in precedenza trasmessi per l’iscrizione *nell’Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa.*

#### **Punto 2.**

**Adempimenti degli Ordini Professionali per la formazione dell'elenco degli esperti di cui all'art. 3 comma 3 D.L.118/2021 convertito in L.147/2021.**

**Designazione responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei professionisti iscritti nell'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali.**

L’art. 3 comma 3 del D.L. 118/2021 convertito in L.147/2021 in merito all’istituzione di una piattaforma telematica nazionale per la nomina degli esperti in materia di crisi d’impresa, evidenzia che *“Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti*

*in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.”*

Nel successivo comma 5 è precisato che *“la domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'[articolo 6 del regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco previsto dal comma 3.*

*Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, **designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 2016/679](#) e del [codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto***

*previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#). La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'[articolo 2382 del codice civile](#)".*

Occorre pertanto che l'ordine professionale designi il responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 2016/679](#) e del [codice in materia di protezione dei dati personali](#), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#). La figura designata dovrà accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#).

Si segnala inoltre che in data 21/01/2022 è pervenuta dalla Camera di Commercio di Napoli Comunicazione a mezzo pec richiesta di indicare e comunicare all'Ente Camerale tale figura sopraindicata.

Con riferimento a quanto suindicato e dopo ampia discussione il Consiglio dell'Ordine all'unanimità dei Consiglieri presenti

#### **delibera**

- di nominare quale responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei

professionisti iscritti nell'elenco unico regionale degli esperti di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 118/2021 convertito in L.147/2021 e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali il Consigliere Angelo Fiore.

Il Presidente ricorda ai presenti che la prossima riunione è già fissata per il giorno 8 febbraio gennaio p.v. alle ore 15.30.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 13.30, la seduta è sciolta previa lettura ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.

Il Segretario  
dott. Agostino Soave

Il Presidente  
dott. Salvatore Giordano